

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato

D.D. n. 47 del 20 febbraio 2025

Documento aggiornato al 03.04.2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

n.	FAQ	Riscontro
1	<p>In merito alla Manifestazione di interesse da presentare entro la scadenza del 10 marzo pv, si richiede un chiarimento rispetto a quanto previsto nel form di domanda, All. 1. nella parte relativa alla retribuzione: Dovendosi utilizzare il contratto di ricerca e non essendo ancora chiuso il percorso della contrattazione CCNL, a quali riferimenti occorre riferirsi?</p>	<p>In fase di preparazione della manifestazione di interesse di cui all'art. 6 dell'Avviso emanato con Decreto Direttoriale n. 47/2025, l'Host Institution dovrà indicare per ciascuna posizione, nella sezione "Cronoprogramma attuativo e finanziario", l'ipotesi di importo del costo complessivo lordo ente del contratto di ricerca ex articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dall'art. 14 comma 6-septies del decreto-legge 36/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nelle more della definizione puntuale del costo stipendiale tabellare della nuova figura, in conformità a quanto previsto al comma 6 del richiamato articolo 22.</p>
2	<p>In merito al requisito dell'Avviso: "Vale a dire ricercatori che hanno concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero."</p> <p>Il periodo di almeno 3 mesi all'estero deve essere necessariamente svolto durante gli anni di dottorato o può essere considerato valido anche un'esperienza precedente o successiva. Ad esempio, a causa delle restrizioni legate al COVID-19, molti non hanno avuto la possibilità di effettuare un periodo di mobilità all'estero durante il dottorato, ma hanno svolto un periodo di formazione di 6 mesi all'estero durante il tirocinio di tesi magistrale. Al contrario, alcuni hanno svolto un'esperienza all'estero dopo aver conseguito il dottorato. Tali</p>	<p>Con riferimento ai requisiti di ammissibilità dei ricercatori che accedono alle procedure di selezione di cui all'articolo 5 dell'Avviso n. 47 del 20-02-2025, ai fini del presente Avviso si rappresenta l'obbligo del rispetto del requisito dello svolgimento del periodo di formazione e ricerca di almeno 3 mesi all'estero, prima della conclusione del percorso dottorale.</p> <p>In caso di mancata mobilità all'interno di un ciclo dottorale riconducibile a decisioni assunte in risposta all'emergenza pandemica COVID-19 è onere delle Università e degli Enti di ricerca che bandiscono la posizione verificare l'effettiva impossibilità del ricercatore a svolgere il periodo di mobilità in coerenza con i principali periodi in cui il governo italiano ha adottato misure di contenimento della mobilità durante l'emergenza COVID-19.</p>

	esperienze possono essere considerate valide ai fini del bando?	
3	In caso di candidato di altra nazionalità che abbia effettuato il dottorato nel suo paese di origine, dobbiamo pretendere un periodo di soggiorno all'estero di almeno 3 mesi in altro Paese?	Nel caso di ricercatori che abbiano svolto il percorso di studio all'estero il requisito di formazione e ricerca all'estero di almeno 3 mesi, inteso come periodo trascorso da uno studente di dottorato in sede estera, non italiana, è considerato assolto di per sé dalla natura stessa del dottorato.
4	In relazione al decreto in oggetto mi chiedo se i tre mesi all'estero debbano essere stati svolti durante il triennio di dottorato oppure anche successivamente. Se i tre mesi sono stati effettuati nel periodo tra il termine del dottorato e la discussione della tesi possono essere considerati validi?	Per quanto riguarda lo svolgimento di un periodo di formazione e ricerca all'estero, di almeno 3 mesi, da parte dei ricercatori, si richiede che le Host Institutions prevedano nelle proprie procedure di selezione che tale periodo sia stato effettuato nel corso del percorso dottorale e prima della conclusione dello stesso.
5	Nella manifestazione di interesse si possono includere dotti di ricerca che abbiano conseguito il titolo entro il 15 maggio 2025 o entro quale scadenza?	Con riferimento all'accesso alle selezioni indette dalle Host Institutions, come indicato nell'articolo 5 dell'Avviso n. 47 del 20-02-2025, si richama quanto espressamente previsto dall'art. 22, comma 4, della Legge 240/2010, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: "[..] <i>Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione</i> ". Resta fermo l'obbligo per le Host Institutions di rispettare l'impegno all'assunzione tramite apposito contratto di ricerca, per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il 15 maggio 2025 ed in conformità a quanto

		indicato nella manifestazione di interesse approvata da questo Ministero.
6	In merito al recente decreto n.47/2025 poniamo una serie di quesiti: 1) è possibile co-finanziare le posizioni? 2) In caso positivo va evidenziato nella dichiarazione di intenti? 3) la specializzazione medica è, come per altri contesti, intesa come equipollente al dottorato se il cv dimostra di avere anche caratteristiche di ricerca?	1) e 2) Non è possibile prevedere, in fase di presentazione delle manifestazioni di interesse, forme di co-finanziamento delle posizioni oggetto di selezione. Si richiama quanto indicato all'articolo 13 c. 2 dell'Avviso 47 del 21-02-2025: "[..], i Soggetti Attuatori si obbligano ad assumere a proprio carico eventuali costi eccedenti rispetto al contributo massimo ammissibile, di cui all'art. 11, ai fini del completamento delle attività" 3) Si richiama quanto previsto all'art. 22 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dall'art. 14 comma 6-septies del decreto-legge 36/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79: " <i>Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica [..]</i> "
7	Congedo di maternità	In conformità a quanto previsto all'art. 6 dell'Avviso n. 47 del 20-02-2025, le Host Institutions devono indicare nelle rispettive manifestazioni di interesse il numero di posizioni che intendono attivare e le caratteristiche di ciascuna posizione oggetto di selezione. Con riferimento alle procedure di selezione indette dalle Host Institutions per l'assunzione di ricercatori post-dottorato nell'ambito del presente Avviso, si evidenzia che le Host Institutions sono tenute a rispettare l'impegno all'assunzione tramite apposito nuovo contratto di ricerca, per un periodo massimo di 24 mesi, entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo dell'Host Institution con questa

		<p>Amministrazione e comunque entro il 15 maggio 2025.</p> <p>È onere delle istituzioni, così come definite al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dall'art. 14 comma 6-septies del DL 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, disciplinare le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca.</p> <p>Si ricorda altresì che, ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>
8	In merito all'Avviso 47/2025 è possibile ricorrere alla chiamata diretta per l'assunzione dei giovani ricercatori?	<p>Con riferimento alle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, le Host Institutions sono tenute a rispettare le indicazioni contenute all'art. 22, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dall'art. 14 comma 6-septies del DL 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.</p> <p>Non sono ammissibili forme di reclutamento diretto.</p>
9	Si chiede se la figura del Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a (RTDa), come prevista dall'art.24 della legge 240 del 2010 nella formulazione antecedente alla conversione secondo la legge 29 giugno 2022, n. 79, possa partecipare alle procedure concorsuali relative al "contratto di ricerca", e dunque anche alle procedure per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato di cui al DD n.47 del 20-02-205, oppure se essa sia negata, e si debba dunque ritenere l'"esclusione di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 come relativa all'esclusione sia	<p>Con riferimento alle disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modifica dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 rubricato "Contratti di ricerca" reca la disciplina dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca.</p> <p>Il comma 4 del richiamato articolo 22 esclude dalla possibilità di prendere parte alle selezioni per detti contratti il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato</p>

	<p>dei Ricercatori ex art.24 da formulazione attuale, cioè dei Ricercatori in Tenure Track, sia dei Ricercatori ex art 24 da formulazione precedente, cioè RTDA e RTDB”</p> <p>di cui all'articolo 24, non ricoprendendo in maniera espressa coloro che abbiano avuto contratti da ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022.</p> <p>Pertanto, per questi ultimi – attesa anche la recente evoluzione del quadro contrattuale – ai fini della presente procedura, le Istituzioni possono procedere in coerenza con il disposto della norma e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità dei ricercatori di cui all'articolo 5 dell'Avviso n. 47 del 20-02-2025.</p>
--	--